



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO



DATEV

KOINOS

La Certificazione Unica 2021

Fabiano D'Amato

Dottore Commercialista in Roma

Gruppo ODCEC Area Lavoro – Comitato Scientifico

La CU: utilizzo

Il modello 2021 è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 13088 del 15 gennaio 2021.

La Certificazione Unica (di seguito anche col «vezzeggiativo CU) serve in particolare per comunicare al dipendente/percipiente:

- Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
- Redditi di lavoro autonomo
- Provvigioni
- Redditi diversi
- Dal 1 gennaio



La CU: scadenze

- Il conguaglio deve essere effettuato entro il 28/2/2021
- La scadenza per la consegna al lavoratore/percipiente della CU modello semplificato è fissata al 16/3/2021 (lo scorso anno era il 31/3, posticipato al 30/4 per la situazione emergenziale);
- La scadenza per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate del modello ordinario è fissata al 16/3/2021 (lo scorso anno era il 7/3, posticipato al 30/4 a causa della situazione emergenziale);
- La scadenza per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate del modello ordinario è fissata al 31/10/2021 (per il 2021 al 2/11 essendo il 31/10 e l'1/11 festivi);



La CU: sanzioni

- Per le CU errate, omesse, tardive è prevista la sanzione amministrativa pari a 100 euro per certificazione con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta.
- Nessuna sanzione è prevista per le certificazioni che, qualora errate, vengano corrette entro il termine di trasmissione (16/3)
- Le certificazioni omesse, inviate entro 60 giorni dalla scadenza, o errate, inviate entro il medesimo termine, possono beneficiare della riduzione della sanzione ad 1/3, con massimo di 20.000 euro per sostituto.



Bonus «80 euro» e trattamento integrativo L. 21/2020

Un elemento di novità rispetto allo scorso anno riguarda la gestione dei «bonus»:

- Bonus D.L. 66/2014, pari a 960 euro su base annua, e pari a euro 480 per i primi sei mesi del 2020, al ricorrere delle condizioni ormai ben note.
- Trattamento integrativo L. 21/2020, spettante nella misura di euro 1.200 euro annui, per redditi complessivi annui fino a 28.000 euro; essendo entrato in vigore il primo luglio 2020, per i secondi sei mesi del 2020 l'importo ammonta a 600 euro.



Bonus «80 euro» e trattamento integrativo L. 21/2020

All'interno della CU 2021 la coesistenza di questi «bonus», già oggetto di conguaglio di fine anno, trovano collocazione:

- A mezzo del dettaglio delle detrazioni di primo e secondo semestre (campi 13 e 14), utile come vedremo anche per l'applicazione della «ulteriore detrazione».
- All'interno del modello ordinario (campi 400-410) e semplificato (campi 400-402)
- All'interno dei campi 403 e 404 con riferimento alle somme recuperate in quanto non spettanti.



Ulteriore detrazione

Per redditi complessivi compresi tra 28.000 e 40.000 euro annui, è prevista una ulteriore detrazione (in luogo del trattamento integrativo), che decresce al crescere del reddito, e che trova collocazione nella casella 368 della CU.

Quest'importo confluirà poi nel totale detrazioni inserito nel campo 374; l'imposta lorda al netto di questo campo confluirà nella voce imposta nella, al campo 375.

Anche a questo fine è utile la suddivisione in semestri del dettaglio dei giorni di detrazione.

Il recupero della ulteriore detrazione non spettante avrà evidenza, nel prospetto «altri dati», nei campi 469 («da trattenere») e 470 («trattenuta», per gli anni successivi).



Clausola di salvaguardia

Il D.L. «Rilancio» ha previsto una clausola di salvaguardia al fine di garantire anche ai lavoratori, eventualmente «incapienti» a causa della percezione di ammortizzatori sociali, con conseguente minor reddito, di fruire dei «bonus» (80 euro e trattamento integrativo) sulla base della retribuzione contrattualmente stabilita, e non tenendo conto di quanto effettivamente percepito nel periodo di imposta 2020.

I due valori (effettivo e contrattuale) sono riportati nei campi 479 e 480 della CU 2021



Premio presenza Covid 19

Si tratta di un premio corrisposto ai lavoratori che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020.

Spetta a coloro che, nel periodo di imposta precedente (il 2019) abbiano posseduto un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000.

La somma potenziale, pari a 100 euro, andava riproporzionata al numero di giorni lavorati, e poteva essere erogata entro dicembre 2020.

La somma, esente da imposizione, veniva recuperata dal datore di lavoro con f24, e l'importo erogato (al netto di somme recuperate) va inserito nel campo 476.



Il quadro CT

- E' il quadro necessario per comunicare le informazioni al fine di ricevere
- Il quadro CT deve essere compilato dai sostituti che:
 - Trasmettono almeno una certificazione per redditi di lavoro dipendente o assimilato;
 - Non hanno presentato il mod. CSO (in vigore dal 2011, allo stesso fine) o, precedenza, lo stesso quadro CT
- Non va compilato per comunicare variazioni di dati contenuti in precedenti invii, per i quali necessita il modello CSO

La non corretta compilazione, o l'omissione, quando tenuti, del quadro CT, è motivo di scarto della CU, all'atto dell'invio telematico.



Lavoratori autonomi

- Sono stati introdotti i codici (campo 6):
- «12» per i forfettari di cui all'art. 1 L. 190/2014; non si utilizzerà più il codice «7» per questa fattispecie.
- «13» per i compensi corrisposti tra il 17/3 e il 31/5 del 2020, non assoggettati a ritenuta ai sensi del Decreto «Liquidità», alle condizioni previste.

